

Art. 42.

Nomina

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il garante europeo della protezione dei dati, per un periodo di cinque anni, in base ad un elenco predisposto dalla Commissione dopo un invito pubblico a presentare candidature.

Un garante aggiunto è nominato con la stessa procedura e per la stessa durata, con il compito di assistere il garante nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il garante europeo della protezione dei dati è scelto tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza e che possiedono un'esperienza e delle competenze notorie per l'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati, come ad esempio il far parte o l'aver fatto parte delle autorità di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

3. Il mandato del garante europeo della protezione dei dati è rinnovabile.

4. Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato del garante europeo della protezione dei dati cessa in caso di dimissioni o di provvedimento d'ufficio, a norma del paragrafo 5.

5. Il garante europeo della protezione dei dati può essere rimosso o privato del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi dalla Corte di giustizia su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione qualora non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

6. In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il garante europeo della protezione dei dati resta comunque in carica fino all'atto della sua sostituzione.

7. Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applicano anche al garante europeo della protezione dei dati.

8. Al garante aggiunto si applicano i paragrafi da 2 a 7.

Art. 43.

*Statuto e condizioni generali di esercizio
delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati,
risorse umane e finanziarie*

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione fissano di comune accordo lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati e, in particolare, la retribuzione, le indennità ed ogni altro compenso sostitutivo.

2. L'autorità di bilancio provvede a che il garante europeo della protezione dei dati disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

3. Il bilancio assegnato al garante europeo della protezione dei dati figura su una linea specifica della sezione VIII del bilancio generale dell'Unione europea.

4. Il garante europeo della protezione dei dati è assistito da un segretariato. I funzionari e altri agenti sono nominati dal garante europeo della protezione dei dati che è il loro superiore gerarchico ed alle cui istruzioni sono tenuti a conformarsi. Il numero di detti funzionari ed agenti è stabilito ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.

5. I funzionari e gli altri agenti addetti al segretariato del garante europeo della protezione dei dati sono soggetti alla normativa relativa ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

6. Per le questioni relative al personale alle sue dipendenze il garante europeo della protezione dei dati è equiparato alle istituzioni comunitarie ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Art. 44.

Indipendenza

1. Il garante europeo della protezione dei dati esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni il garante europeo della protezione dei dati non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
3. Per tutta la durata del mandato, il garante europeo della protezione dei dati si astiene da qualunque azione incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
4. Al termine del mandato il garante europeo della protezione dei dati agisce con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.

Art. 45.

Segreto professionale

Durante e dopo il mandato il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 46.

Funzioni

Il garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:

- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;
- d) consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che essi adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
- e) sorveglia l'evoluzione delle tecnologie che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- f) i) collabora con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dei paesi cui si applica tale direttiva se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile, chiedendo a dette autorità o organi di esercitare le loro funzioni o rispondendo a loro richieste;
ii) collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare;
- g) partecipa alle attività del "Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali", istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;

- h) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 37, paragrafo 2;
- i) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e registrati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e fornisce i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsabili della protezione dei dati a norma dell'articolo 26;
- j) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli;
- k) adotta il proprio regolamento interno.

Art. 47.

Competenze

1. Il garante europeo della protezione dei dati può:
 - a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
 - b) rivolgersi al responsabile del trattamento in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
 - c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19;
 - d) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;
 - e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che siano stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
 - f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;
 - g) adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
 - h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;
 - i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:
 - a) ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
 - b) accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

Art. 48.

Rapporto sulle attività

1. Il garante europeo della protezione dei dati presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un rapporto annuale sulla propria attività, rendendolo pubblico allo stesso tempo.
2. Il garante europeo trasmette il rapporto sulle attività alle altre istituzioni e agli altri organismi dell'Unione europea che possono formulare osservazioni in vista dell'eventuale discussione del rapporto stesso presso il Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda la descrizione dei provvedimenti adottati a seguito delle osservazioni del garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 31.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.
Sanzioni

Il funzionario o altro agente delle Comunità europee che, volontariamente o per negligenza, non assolve agli obblighi previsti dal presente regolamento è passibile di provvedimenti disciplinari, secondo le norme e le procedure previste dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee o dal regime applicabile agli altri agenti.

Art. 50.
Periodo transitorio

Le istituzioni e gli organismi comunitari provvedono a che i trattamenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano rese conformi allo stesso entro un anno a decorrere da tale data.

Art. 51.
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE

Per il Consiglio
Il Presidente
D. VOYNET

ALLEGATO

1. Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni per il miglioramento concreto della protezione dei dati all'istituzione o all'organismo comunitario che lo ha nominato nonché consigliare questi ultimi e il responsabile del trattamento dei dati in merito all'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati. Può inoltre, di propria iniziativa o a richiesta dell'istituzione o dell'organismo comunitario che lo ha nominato, del responsabile del trattamento, del comitato del personale o di qualsiasi persona fisica, indagare sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l'esercizio delle sue funzioni e di cui viene a conoscenza e riferire in merito alla persona che lo ha incaricato dell'indagine e/o al responsabile del trattamento.

2. Il responsabile della protezione dei dati può essere consultato dall'istituzione o organismo comunitario che lo ha nominato, dal responsabile del trattamento, dal comitato del personale e da qualsiasi persona, senza seguire la via gerarchica, su qualsiasi aspetto riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento.

3. Nessuno deve subire pregiudizio per una questione portata all'attenzione del responsabile della protezione dei dati competente e riguardante una asserita violazione delle disposizioni del presente regolamento.

4. Ogni responsabile del trattamento deve assistere il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni e rispondere ai quesiti sottopostigli. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati ha accesso in qualsiasi momento ai dati oggetto del trattamento e a tutti gli uffici, alle installazioni per il trattamento dei dati e ai supporti di dati.

5. Per quanto necessario, il responsabile della protezione dei dati è esonerato da altre attività. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale, ai quali si applica l'articolo 287 del trattato, non dovranno divulgare le informazioni e i documenti ottenuti nell'esercizio delle loro funzioni.

REGOLAMENTO (CE) n. 2887/2000 del 18 dicembre 2000

relativo all'accesso disaggregato alla rete locale

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 30 dicembre 2000, n. L 336

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

Considerando quanto segue:

1. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona dei giorni 23 e 24 marzo 2000 si segnala che, affinché l'Europa possa pienamente cogliere le opportunità di crescita e di creazione di posti di lavoro offerte dall'economia digitale basata sulla conoscenza, è necessario che le imprese e i cittadini abbiano accesso ad un'infrastruttura a livello mondiale poco costosa e ad un'ampia gamma di servizi. Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, sono stati invitati ad adoperarsi per incrementare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una sostanziale riduzione dei costi di utilizzo di internet. Il Consiglio europeo di Feira del 20 giugno 2000 ha dato il proprio appoggio al proposto piano di azione eEurope, che individua nell'accesso disaggregato alla rete locale un obiettivo prioritario da conseguire a breve termine.

2. Il disaggregamento della rete locale dovrebbe integrare le attuali disposizioni della normativa comunitaria che garantisce il servizio universale e l'accesso ad un prezzo abbordabile per tutti i cittadini incrementando la competitività, garantendo l'efficienza economica e apportando il massimo beneficio agli utenti.

3. Per "rete locale" si intende il circuito fisico a coppia elicoidale metallica della rete telefonica pubblica fissa, che collega il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo equivalente. Come segnalato nella Quinta relazione della Commissione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni, la rete di accesso locale resta uno dei segmenti meno concorrenziali del mercato delle telecomunicazioni liberalizzato. I nuovi operatori che entrano sul mercato non dispongono di estese infrastrutture di rete alternative e non sono in grado, utilizzando le tecnologie di tipo convenzionale, di emulare le economie di scala e la copertura di quegli operatori che hanno un rilevante potere di mercato nella rete telefonica pubblica fissa. Ciò dipende dal fatto che tali operatori hanno posato le proprie infrastrutture metalliche di accesso locale in un considerevole lasso di tempo protetti da diritti esclusivi e hanno potuto finanziare i costi di investimento grazie a rendite di monopolio.

4. Nella risoluzione del 13 giugno 2000 concernente la comunicazione della Commissione sull'esame del quadro normativo delle comunicazioni 1999 il Parlamento europeo sottolinea che è importante consentire al settore di realizzare infrastrutture capaci di promuovere lo sviluppo delle comunicazioni e del commercio elettronico con interventi di regolamentazione che sostengano questa crescita. La risoluzione osserva che lo scorporo della rete locale riguarda oggi prevalentemente le infrastrutture metalliche di organismi in posizione dominante e che gli investimenti in infrastrutture alternative dovranno essere tali da garantire una redditività ragionevole, così da agevolare la penetrazione di tali infrastrutture in zone dove la loro presenza è ancora scarsa.

5. La fornitura di nuove reti locali in fibra ottica ad elevata capacità direttamente ai principali utilizzatori è un mercato specifico che si sta sviluppando in condizioni concorrenziali con nuovi investimenti. Per-

⁽¹⁾ Parere espresso il 19 ottobre 2000.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2000 e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2000.

tanto, il presente regolamento contempla l'accesso alla rete locale metallica, fatti salvi gli obblighi imposti a livello nazionale per quanto riguarda altri tipi di accesso alle infrastrutture locali.

6. Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente. Le infrastrutture alternative come la televisione via cavo, il satellite, le reti di accesso via etere in genere non offrono attualmente la medesima funzionalità e capillarità, sebbene la situazione possa variare da uno Stato membro all'altro.

7. L'accesso disaggregato alla rete locale consente ai nuovi operatori di entrare in concorrenza con gli operatori notificati offrendo servizi di trasmissione dati ad alta velocità per un accesso permanente a internet e per applicazioni multimediali in base alla tecnologia di linea digitale di abbonato (DSL), nonché servizi di telefonia vocale. Una richiesta di accesso disaggregato ragionevole presuppone che l'accesso sia necessario per la fornitura dei servizi del beneficiario e che un rifiuto ostacoli, riduca o distorca la concorrenza nel settore.

8. Il presente regolamento pone l'obbligo di fornire un accesso disaggregato alla rete locale metallica unicamente a carico degli operatori notificati designati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come aventi rilevante potere di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse ai sensi della pertinente normativa comunitaria (in seguito denominati: "operatori notificati"). Gli Stati membri hanno già notificato alla Commissione i nomi degli operatori della rete pubblica fissa aventi rilevante potere di mercato ai sensi dell'allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)⁽³⁾, e della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ⁽⁴⁾.

9. Un operatore notificato non può essere tenuto a fornire tipi di accesso che non è in grado di fornire, ad esempio se il soddisfacimento di una richiesta provocasse una violazione dei diritti di un terzo indipendente. L'obbligo di fornire l'accesso disaggregato alla rete locale non comporta che gli operatori notificati debbano procedere all'installazione completa di una nuova infrastruttura di rete locale appositamente per soddisfare le richieste dei beneficiari.

10. Benché la contrattazione commerciale sia il mezzo preferito per concludere accordi su questioni tecniche e di determinazione dei prezzi per l'accesso alla rete locale, l'esperienza mostra che, nella maggior parte dei casi, la regolamentazione è necessaria a causa dello squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore e quello dell'operatore notificato, come pure dell'assenza di soluzioni alternative. In talune circostanze l'autorità nazionale di regolamentazione può, nell'osservanza della normativa comunitaria, intervenire di propria iniziativa per garantire una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti. In caso di inosservanza dei tempi da parte dell'operatore notificato, il beneficiario dovrebbe essere indennizzato.

11. Le regole per determinare i costi e i prezzi per le reti locali e le risorse connesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi per garantire l'equità. Le regole per determinare i prezzi devono garantire che il fornitore della rete locale sia in grado di recuperare i costi attinenti più un ragionevole profitto, in modo tale da assicurare uno sviluppo a lungo termine ed un miglioramento dell'infrastruttura di accesso locale. Le regole per determinare i prezzi di accesso alle reti locali devono promuovere una concorrenza leale e sostenibile, tenendo presente la necessità di investimenti in infrastrutture alternative, e garantire che non vi sia distorsione della concorrenza, in particolare che non si comprima il margine tra i prezzi dei servizi all'ingrosso e al dettaglio dell'operatore notificato. Al riguardo si reputa importante consultare le autorità preposte alla concorrenza.

12. Gli operatori notificati devono fornire ai terzi le informazioni e l'accesso disaggregato alle medesime condizioni e della medesima qualità di quello fornito per i servizi propri o per le loro società consociate. A tal fine, l'operatore notificato, pubblicando un'adeguata offerta di riferimento per l'accesso disaggregato al-

⁽³⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

⁽⁴⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

la rete locale, in tempi brevi e preferibilmente su internet, e sotto il controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione, contribuirebbe a creare condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie.

13. Nella raccomandazione 2000/417/CE del 25 maggio 2000 relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di internet ad alta velocità ⁽⁵⁾ e nella comunicazione del 26 aprile 2000 ⁽⁶⁾ la Commissione ha dettato linee guida dettagliate per coadiuvare le autorità nazionali di regolamentazione nel disciplinare equamente le varie forme di accesso disaggregato alla rete locale.

14. Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di realizzare un quadro armonizzato per l'accesso disaggregato alla rete locale onde consentire la fornitura concorrenziale di un'infrastruttura di comunicazioni di qualità elevata e prezzo contenuto ed un'ampia gamma di servizi per tutte le imprese e tutti i cittadini della Comunità non può essere conseguito dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e pertanto può essere meglio conseguito dalla Comunità. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, le disposizioni del presente regolamento non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Esse sono adottate senza pregiudizio delle disposizioni nazionali conformi alla normativa comunitaria che prevedono misure più dettagliate riguardanti ad esempio la co-ubicazione virtuale.

15. Il presente regolamento integra il quadro normativo per le telecomunicazioni ed in particolare le direttive 97/33/CE e 98/10/CE. Il nuovo quadro normativo per le telecomunicazioni elettroniche dovrebbe includere disposizioni atte a sostituire il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento mira ad intensificare la concorrenza e a stimolare l'innovazione tecnologica nel mercato dell'accesso locale, stabilendo condizioni armonizzate per l'accesso disaggregato alla rete locale, al fine di promuovere la fornitura concorrenziale di un'ampia gamma di servizi di comunicazioni elettroniche.

2. Il presente regolamento disciplina l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse degli operatori notificati di cui all'articolo 2, lettera a).

3. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica gli obblighi posti a carico degli operatori notificati, secondo la normativa comunitaria, di osservare il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa per fornire a terzi i medesimi servizi di trasmissione e di accesso ad alta velocità che forniscono ai servizi propri e alle loro società consociate.

4. Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure, secondo la normativa comunitaria, contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle del presente regolamento o estranee al suo ambito di applicazione, tra l'altro in relazione ad altri tipi di accesso ad infrastrutture locali.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "operatore notificato", un operatore della rete telefonica pubblica fissa che è stato notificato dalla propria autorità nazionale di regolamentazione come avente un rilevante potere di mercato nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE;

⁽⁵⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 44.

⁽⁶⁾ GU C 272 del 23.9.2000, pag. 55.

- b) "beneficiario", il terzo debitamente autorizzato ai sensi della direttiva 97/13/CE ^(*) o abilitato a fornire servizi di comunicazioni in virtù della legislazione nazionale e che ha titolo all'accesso disaggregato ad una rete locale;
- c) "rete locale", il circuito fisico a coppia elicoidale metallica che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo locale equivalente della rete telefonica pubblica fissa;
- d) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
- e) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;
- f) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
- g) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non locale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico;
- h) "co-ubicazione", la messa a disposizione dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario, come indicato nella sezione B dell'allegato;
- i) "risorse connesse", le risorse connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale, in particolare la co-ubicazione, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti, il cui accesso è necessario a un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.

Art. 3.

Fornitura dell'accesso disaggregato

1. Gli operatori notificati pubblicano, a partire dal 31 dicembre 2000, e tengono aggiornata un'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alle rispettive reti locali e alle risorse connesse, comprendente almeno gli elementi riportati nell'allegato. L'offerta deve essere sufficientemente disaggregata affinché il beneficiario non debba pagare per elementi o opzioni della rete che non sono necessari alla fornitura dei suoi servizi e contenere una descrizione degli elementi dell'offerta e delle condizioni e modalità ad essa apparenti, compresi i prezzi.

2. Gli operatori notificati accolgono a partire dal 31 dicembre 2000, a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, le richieste ragionevoli di accesso disaggregato alle loro reti locali e alle risorse connesse presentate dai beneficiari. Le richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi riguardanti la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. Qualora venga rifiutato l'accesso, la parte lesa può sottoporre il caso alla procedura per la risoluzione di controversie di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Gli operatori notificati forniscono ai beneficiari risorse equivalenti a quelle che forniscono ai servizi propri o alle loro società consociate, alle medesime condizioni e negli stessi termini.

3. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4, gli operatori notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi.

^(*) Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15).

Art. 4.

Vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale

1. L'autorità di regolamentazione nazionale vigila affinché la fissazione dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale promuova una concorrenza leale e sostenibile.
2. L'autorità di regolamentazione nazionale ha la facoltà di:
 - a) imporre modifiche all'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle risorse connesse, compresi i prezzi, sempre che tali modifiche siano giustificate;
 - b) chiedere agli operatori notificati di fornire informazioni pertinenti all'applicazione del presente regolamento.
3. L'autorità nazionale di regolamentazione può, qualora sia giustificato, intervenire di propria iniziativa per stabilire condizioni intese ad assicurare la non discriminazione, una concorrenza leale, l'efficienza economica e il massimo vantaggio per gli utenti.
4. Quando l'autorità nazionale di regolamentazione determina che il livello di concorrenza nel mercato dell'accesso locale è sufficiente, essa libera gli operatori notificati dall'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di stabilire i prezzi in base all'orientamento ai costi.
5. Le controversie sorte fra imprese in relazione agli aspetti disciplinati dal presente regolamento formano oggetto delle procedure nazionali per la risoluzione di controversie stabilite ai sensi della direttiva 97/33/CE e debbono essere trattate in modo rapido, equo e trasparente.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE

Per il Consiglio
Il Presidente
D. VOYNET

ALLEGATO

ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO
RELATIVA ALL'ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE CHE DEVE ESSERE
PUBBLICATA DAGLI OPERATORI NOTIFICATI

A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale

1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) accesso alle reti locali;
 - b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici ⁽¹⁾, disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso.
3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

B. Servizi di co-ubicazione

1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato ⁽²⁾.
2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza e virtuale).
3. Caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.
4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.
5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.
6. Norme di sicurezza.
7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.

C. Sistemi d'informazione

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.

D. Condizioni di offerta

1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.
2. Clausole contrattuali *standard*, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.
3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.

⁽¹⁾ È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

⁽²⁾ È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

PAGINA BIANCA

2.2. DIRETTIVE

DIRETTIVA 2000/31/CE dell'8 giugno 2000

relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 17 luglio 2000, n. L 178

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95;

Vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾;

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾;

Deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾;

Considerando quanto segue:

1. L'Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale. Secondo l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei.

2. Lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell'informazione offre grandi opportunità per l'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell'innovazione ed è tale da rafforzare la competitività dell'industria europea a condizione che internet sia accessibile a tutti.

3. Il diritto comunitario e le caratteristiche dell'ordinamento giuridico comunitario costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli operatori europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal commercio elettronico. La presente direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell'informazione.

4. È importante assicurare che il commercio elettronico possa beneficiare pienamente del mercato interno e pertanto che venga raggiunto un alto livello di integrazione comunitaria, come con la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽⁴⁾.

5. Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali da rendere meno attraente l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall'incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati, gli ostacoli possono essere giustificati secondo

⁽¹⁾ GU C 30 del 5.2.1999, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 169 del 16.6.1999, pag. 36.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 389), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2000 (GU C 138 del 8.5.2000, pag. 32) e decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 2000.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Non vi è certezza del diritto sull'ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro.

6. È opportuno, tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 43 e 49 del trattato e del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli coordinando determinati diritti nazionali e chiarendo a livello comunitario una serie di concetti giuridici, nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

7. Per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno.

8. La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale.

9. La libera circolazione dei servizi della società dell'informazione può in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che è stata ratificata da tutti gli Stati membri. Per questo motivo, le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi della società dell'informazione devono assicurare che questa attività possa essere svolta liberamente alle luce di tale articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo e all'articolo 46, paragrafo 1, del trattato. La presente direttiva non è volta ad incidere sui principi e sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà di espressione.

10. In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica. Secondo l'articolo 152 del trattato la tutela della salute è una componente essenziale delle altre politiche della Comunità.

11. Le presente direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori garantito dagli strumenti comunitari. Tra le altre la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽⁶⁾, e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori a distanza ⁽⁷⁾, costituiscono un'acquisizione essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell'informazione. Fanno parte dell'*acquis* comunitario anche la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ⁽⁸⁾, la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo ⁽⁹⁾, la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ⁽¹⁰⁾, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" ⁽¹¹⁾, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori ⁽¹²⁾, la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹³⁾, la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del

⁽⁶⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).

⁽⁹⁾ GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17).

⁽¹⁰⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

⁽¹¹⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

⁽¹²⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

⁽¹³⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili ⁽¹³⁾, la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁽¹⁴⁾, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ⁽¹⁵⁾, la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ⁽¹⁶⁾, la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori e la direttiva 92/28/CE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ⁽¹⁷⁾. La presente direttiva dovrebbe far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco ⁽¹⁸⁾, adottata nell'ambito del mercato interno, e delle direttive sulla protezione della sanità pubblica. La presente direttiva integra gli obblighi di informazione stabiliti dalle suddette direttive e, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE.

12. È necessario escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi in tali ambiti non può essere garantita dal trattato o dal diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per il buon funzionamento del mercato interno. La materia fiscale, soprattutto l'IVA che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva, deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva.

13. La presente direttiva non è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali. Né osta all'elaborazione di strumenti comunitari riguardanti gli aspetti fiscali del commercio elettronico.

14. La protezione dei singoli relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁹⁾, e dalla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽²⁰⁾, che sono integralmente applicabili ai servizi della società dell'informazione. Dette direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della protezione dei dati personali e pertanto non è necessario includere tale aspetto nella presente direttiva per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L'applicazione della presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il regime di responsabilità per gli intermediari. La presente direttiva non può impedire l'utilizzazione anonima di reti aperte quali internet.

15. La riservatezza delle comunicazioni è assicurata dall'articolo 5 della direttiva 97/66/CE. In base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza non legalmente autorizzata di tali comunicazioni da parte di chi non sia il mittente o il destinatario.

16. L'esclusione dei giochi d'azzardo dal campo d'applicazione della presente direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l'obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi.

17. La definizione di "servizi della società dell'informazione" già esiste nel diritto comunitario, nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura

⁽¹³⁾ GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

⁽¹⁴⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/44/CE (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

⁽¹⁵⁾ GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/34/CE (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).

⁽¹⁶⁾ GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

⁽¹⁷⁾ GU L 113 del 30.4.1992, pag. 13.

⁽¹⁸⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 9.

⁽¹⁹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁰⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽²¹⁾, e nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ⁽²²⁾. Tale definizione ricopre qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. I servizi di cui all'elenco indicativo figurante nell'allegato V della direttiva 98/34/CE, non essendo forniti attraverso sistemi elettronici di trattamento e memorizzazione di dati, non sono compresi in tale definizione.

18. I servizi della società dell'informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (*on line*). Tali attività possono consistere, in particolare, nella vendita in linea di merci. Non sono contemplate attività come la consegna delle merci in quanto tale o la prestazione di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un'attività economica, come l'offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l'accesso e il reperimento di dati. I servizi della società dell'informazione comprendono anche la trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi. La radiodiffusione televisiva, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, e la radiodiffusione sonora non sono servizi della società dell'informazione perché non sono prestati a richiesta individuale. I servizi trasmessi "da punto a punto", quali i servizi video a richiesta o l'invio di comunicazioni commerciali per posta elettronica, sono invece servizi della società dell'informazione. L'impiego della posta elettronica o di altre comunicazioni individuali equivalenti, ad esempio, da parte di persone fisiche che operano al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale, quand'anche usate per concludere contratti fra tali persone, non costituisce un servizio della società dell'informazione. Le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro non sostituiscono un servizio della società dell'informazione. Le attività che, per loro stessa natura, non possono essere esercitate a distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione dei conti delle società o le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente, non sono servizi della società dell'informazione.

19. Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato. Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio in questione. Nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

20. La definizione di "destinatario di servizi" copre ogni tipo di impiego dei servizi della società dell'informazione, sia da parte di persone che forniscono informazioni su reti aperte quali internet, sia da parte di persone che cercano informazioni su internet per motivi privati o professionali.

21. Il campo d'applicazione dell'ambito regolamentato lascia impregiudicata un'eventuale armonizzazione futura all'interno della Comunità dei servizi della società dell'informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria. L'ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l'informazione in linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende i requisiti legali degli Stati membri relativi alle merci, quali le norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità per le merci, o i requisiti degli Stati membri relativi alla consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di prodotti medicinali. L'ambito regolamentato non comprende l'esercizio dei diritti di prelazione su taluni beni, quali le opere d'arte, da parte delle autorità pubbliche.

⁽²¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

⁽²²⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.